

RACCOLTA DELIBERE E MASSIME del
Consiglio dell'Ordine di Sassari

a partire dal 01.02.2010 al 31.12.2015
in Tema di :

**PARERI di CONGRUITA'
PARCELLE**

INDICE	
ARGOMENTO	PAGINA
PREMESSA	2
CONTRIBUTO OPINAMENTO PARCELLE	2
PROCEDURA di OPINAMENTO PARCELLE	2
VALORE DELL'OPINAMENTO	2
SUCCESSIONE DI TARIFFE E PARAMETRI NEL TEMPO	3
SCAGLIONE DI RIFERIMENTO	3
OPINAMENTO PARCELLA E VALORE NOTA SPESE GIUDIZIALE	3
PARAMETRI <u>DM 140/2012 e DM n.55/2014</u>	3
Presupposto dell'opinamento della parcella: assenza di accordo sul compenso	3-4
Opinamento con riguardo alle spese generali	4
CONCILIAZIONE E SEPARAZIONE CONSENSUALE - APPLICABILITA' DELL'AUMENTO	4
COMPENSO PER ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	4
<u>TARIFFA PROFESSIONALE ex D.M. 2004</u>	4
DIRITTI	4
ONORARI Sede Giudiziale	5
ONORARI Sede Stragiudiziale	7
ONORARI Sede PENALE	8
TARIFFE – APPLICABILITA' DEL 12,5% - RIMBORSO SPESE GENERALI ALLA LUCE DELL'ART.9 d.l. N.1/12 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE DALLA L.N.27/12	8

PREMESSA

Appare opportuno rammentare come la presente raccolta sia iniziata nell'anno 2010, quindi sotto il vigore della precedente legge professionale e di una normativa che è stata investita da profondi e rilevantissimi stravolgimenti.

Pertanto, ogni parere e delibera adottata dal Consiglio e qui di seguito riportata deve essere letta tenendo conto della normativa di legge e regolamentare vigente al momento della sua adozione.

(nota del Consigliere avv. S. Zicconi)

CONTRIBUTO OPINAMENTO PARCELLE

Con decorrenza dal 01.01.2013, il contributo per l'opinamento delle parcelle viene mantenuto nella misura del **4% sugli onorari** riconosciuti congrui, per le ipotesi di applicabilità della Tariffa ex DM 2004 e del **3% del compenso** riconosciuto congruo per i casi di applicazione dei parametri ex DM n.140/2012.

(seduta 13.12.2012)

Ai fini della liquidazione del contributo per l'opinamento delle parcelle dovuto nella misura già stabilita dal consiglio, dovrà aversi riguardo al momento della presentazione dell'istanza e non già a quello di delibera del relativo parere di congruità.

(seduta 17.01.2013)

Con delibera del 06.02.2014 il Consiglio ha modificato delibera di ridurre al **2% del compenso** liquidato, il contributo dovuto al Consiglio per la formulazione del parere di congruità sulle parcelle

(seduta 06.02.2014)

PROCEDURA di OPINAMENTO PARCELLE

Il Consiglio delibera che con non si possa procedere all'opinamento delle parcelle se non previa **informativa** ed eventuale **audizione della parte contro interessata che ne faccia richiesta**. Alla parte controinteressata dovrà darsi un termine di almeno 10 giorni per eventuali deduzioni, osservazioni e per verificare la disponibilità ad una conciliazione tra le parti. La presente delibera ha efficacia immediata, anche con riguardo alle richieste di opinamento già presentate.

(seduta 24.01.2013)

Ove non possa procedersi al perfezionamento della procedura di opinamento per impossibilità delle prescritte comunicazioni al contro interessato risultato **irreperibile o sconosciuto** all'indirizzo comunicato dall'istante, la procedura di opinamento rimarrà sospesa fintanto che l'istante non fornisca nuovo recapito, visura CCIAA o certificato di residenza aggiornati del contro interessato.

(seduta 04.04.2013)

VALORE DELL'OPINAMENTO .

- In occasione dell'approvazione di una parcella e delle conseguente successiva istanza di revisione in autotutela, il Consiglio ha ribadito il principio, sancito da consolidata giurisprudenza, secondo cui il parere di congruità sulle parcelle professionali non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione discrezionale di congruità della prestazione resa (Cons. di Stato, sez. IV, 24.12.2009 n. 8749; Cass. Civ., sez. un. 24.6.2009 n. 14812, fra le tante), che deve tenere conto dei criteri enunciati dalla legge e dalle norme regolamentari in materia (valore, natura e complessità della controversia, numero, importanza e complessità delle questioni trattate, ecc.: art. 4, comma 2, D.M. 140/2012). Fermo restando che detta valutazione costituisce prova privilegiata per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma, nel

successivo eventuale giudizio di merito, non vincola il giudice e non solleva il professionista dall'onere di provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa, sia nell'*an* che nel *quantum*.

(seduta 16.07.2015)

SUCCESSIONE DI TARIFFE E PARAMETRI NEL TEMPO

- In una controversia iniziata nel 2013 nanti il Giudice di Pace, nell'ambito della quale lo stesso giudice si è dichiarato incompetente nel corso dell'anno 2013 (sotto la vigenza dei Parametri di cui al DM 140/2012) e proseguita quindi nanti il Tribunale sino alla sua conclusione avvenuta nel dicembre 2014, il Consiglio ha ritenuto trattarsi di un unico giudizio. Per l'effetto ha ritenuto doversi liquidare l'intera attività secondo i parametri vigenti al momento della conclusione della stessa (nel caso di specie DM n.55/2014) non potendo scindersi l'attività tra quella svolta nanti il GDP (sotto il vigore del DM n.140/2012) e quella nanti il Tribunale.

(seduta 18.06.2015)

SCAGLIONE DI RIFERIMENTO

- In occasione dell'opinamento di una parcella secondo i parametri di cui al DM n.140/2012, il Consiglio ha ribadito il principio che, a mente dell'art. 5, comma 2, D.M. 140/2012, la determinazione del valore della controversia nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa è determinato con gli stessi criteri dettati al primo comma per gli altri giudizi "*quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione*". Quando ciò non è possibile va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato (art. 5, comma 3). Nel caso di specie, la causa aveva ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo conclusivo di un procedimento di evidenza pubblica di scelta del contraente. Dunque l'oggetto della causa non era la ragione economica del futuro contratto di appalto, ma l'interesse al corretto svolgimento della gara stessa per la scelta del miglior concorrente: in buona sostanza, l'esito della controversia, per l'amministrazione, avrebbe inciso solo sulla scelta dell'affidatario del servizio, senza incidenza sull'impegno patrimoniale legato all'attuazione del contratto (vedasi, ad es., Cass. Civ. , sez. II, 30.1.1997 n. 932, citata anche dall'istante). Dunque il valore, non potendo essere individuato ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ., deve essere considerato indeterminabile.

(seduta 16.07.2015)

OPINAMENTO PARCELLA E VALORE NOTA SPESE GIUDIZIALE

- Anche di recente e con riguardo ad una parcella rientrante nell'ambito di applicazione dei parametri di cui al DM n.140/2012, il Consiglio ha ribadito il principio seguito sotto il vigore delle Tariffe professionali, secondo cui ai fini della parcella al cliente ed al suo opinamento da parte del Consiglio, non risulta vincolante nè rilevante la nota spese presentata in giudizio, in quanto avente natura e funzione differenti rispetto alla parcella.

(seduta 22.10.2015)

PARAMETRI **DM 140/2012 e DM n.55/2014**

Presupposto dell'opinamento della parcella: assenza di accordo sul compenso

- il Consiglio,

Vista la parcella, la relativa richiesta di opinamento e la documentazione fornita dall'istante; Viste le note del Cliente e la documentazione allegata alle medesime;

Visto l'art.13 L.247/2012 con particolare riferimento al comma 9; considerato al riguardo che presupposto per l'opinamento della parcella dell'avvocato è l'inesistenza di un valido accordo tra le parti e preso atto di quanto a tal riguardo attestato dall'avvocato istante, non rientrando l'accertamento dell'esistenza dell'accordo tra le attribuzioni e le competenze del Consiglio; ha ritenuto di poter procedere all'opinamento in un'ipotesi di disaccordo tra quanto dichiarato dal Cliente (secondo il quale sarebbe esistita una convenzione) e quando al riguardo sostenuto dal professionista circa l'insussistenza di qualsiasi valido accordo

(seduta 14.05.2015)

Opinamento con riguardo alle spese generali

- Ritenuti applicabili al caso di specie i parametri di cui D.M. n.55/2014; Rilevato come, in forza di quanto all'uopo stabilito dall'art.13 della legge n.247/2012 oggetto dell'opinamento sia la "*pretesa dell'avvocato*" e che questa non sia limitata alla sola richiesta del "*compenso*", bensì comprensiva anche delle c.d. *spese generali*; Rilevato a tal riguardo come ai sensi dell'art.2 D.M. n.55/2014 dette spese siano previste in misura pari al 15% del compenso solo "*di regola*" e non in maniera fissa; il Consiglio ha ritenuto che possano costituire oggetto di opinamento, in quanto priva di predeterminazione legislativa e regolamentare, anche la misura percentuale delle spese generali

(seduta 14.05.2015)

CONCILIAZIONE E SEPARAZIONE CONSENSUALE - APPLICABILITA' DELL'AUMENTO

(Rel.: Cons. Zicconi)

- In un'ipotesi di parcella redatta secondo i parametri di cui al DM n.140/2012 non appare riconoscibile l'aumento del 25 % previsto dall'art. 4, comma 5, D.M. 140/2012 ove la causa (nel caso di specie separazione personale di coniugi) si concluda non con verbale di conciliazione giudiziale ma con decreto di omologa. Il Consiglio nel caso di specie ha confermato l'orientamento secondo cui la conciliazione non possa confondersi con la separazione consensuale.

(seduta 08.10.2015)

COMPENSO PER ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

- Anche di recente e con riguardo ad una parcella rientrante nell'ambito di applicazione dei parametri di cui al DM n.140/2012, il Consiglio ha ribadito il principio seguito sotto il vigore delle Tariffe professionali, secondo cui il compenso per l'attività stragiudiziale sia assorbito in quello spettante per l'attività giudiziale svolta ove la prima sia funzionale alla seconda.

(seduta 22.10.2015)

TARIFFA PROFESSIONALE ex D.M. 2004

DIRITTI

- I diritti "*redazione della nota spese*" e "*richiesta parere consiglio dell'ordine*" sono dovuti solo con riguardo alla nota spese giudiziale. (seduta 04.02.10, seduta 18.02.10)
- tra i diritti le voci "*ritiro atto*" ed "*esame relata*" costituiscono voce unica non duplicabile (seduta 18.02.10)

a cura del consigliere, avv. Silvio Zicconi

- tra i diritti non è prevista e quindi non risulta dovuta la voce “**esame relata dispositivo sentenza**”.
(seduta 18.02.10)
- Relativamente ai diritti, la voce “**corrispondenza informativa**” è remunerata con un importo fisso non moltiplicabile per il numero delle comunicazioni effettuate
(seduta 18.02.10, seduta 24.06.2010)
- la voce **atto di integrazione del contraddittorio** non è dovuta in quanto non prevista in tabella
(seduta 25.02.2010).

ONORARI

Sede Giudiziale

- Ai fini della determinazione del **valore** della pratica, in base al quale va determinato l'onorario spettante all'avvocato per la redazione della comparsa di costituzione e risposta : ove la causa nell'ambito della quale il citato atto è stato redatto abbia valore inferiore a quello di altra causa alla medesima riunita (e nell'ambito della quale l'avvocato abbia prestato altra attività), l'onorario spettante all'avvocato per detta comparsa deve essere rapportato alla causa di valore inferiore. Per la medesima ragione, ovviamente l'attività prestata con riguardo all'altra causa di maggior valore, seppure riunita, l'onorario dovrà essere determinato in base al relativo (superiore) scaglione di valore. Si reputa che in caso di **riunione di giudizi**, nei confronti del proprio Cliente gli onorari spettino sempre in base all'effettivo valore della causa nell'ambito della quale l'attività è stata prestata
(seduta 22.07.2010)
- Gli onorari non spettano per le **udienze di mero rinvio**; in tali ipotesi sono dovuti solo i diritti
(sedute 04.02.2010, 22.07.2010)
- Non è dovuto l'onorario di cui alla voce “atto di citazione” con riguardo all'**atto di chiamata in causa**, non essendo in tale ipotesi previsto onorario.
(seduta 20.01.2011)
- per le voci **memorie di replica e comparse conclusionali** spetta un unico onorario trattandosi di voce unica quella inerente le difese (e ciò a differenza di quanto previsto per le memorie)
(sedute 18.02.2010, 29.04.2010, 22.07.2010)
- Appare riconoscibile l'onorario per la **seconda comparsa conclusionale**, ove formata dopo una prima spedizione a sentenza e rimessione in istruttoria della causa per l'espletamento di una C.T.U. collegiale, la quale cosa ha richiesto un supplemento di studio con le seconde difese conclusionali.
(seduta 20.01.2011, 03.02.2011)
- Non rientra nella voce “**assistenza mezzi di prova**” la C.T.U. in quanto questa non è mezzo di prova
(sedute 18.02.10, 18.03.10, 01.07.2010, 18.06.2015)
- la voce “assistenza mezzi di prova”, inerisce i mezzi di prova, non potendosi confondere i mezzi di prova con le udienze di prova : pertanto in presenza di prova per interrogatorio formale e prova testimoniale assunta in n.3 udienze con l'audizione di 5 testimoni i mezzi prova spettanti saranno pari a 2.
(seduta 25.02.2010, 30.09.2010)

- Quanto all'onorario inerente la voce "**discussione in pubblica udienza**", si reputa non dovuto stante l'assenza di discussione, ove in sede di udienza di discussione davanti al T.A.R. il difensore si limiti a dichiarare di non avere più interesse al ricorso (seduta 25.02.2010)
- l'onorario relativo alla voce "**discussione**" deve intendersi unico e non rapportato al numero delle udienze (seduta 04.03.2010)
- In sede giudiziale, la voce "**consultazioni con il cliente**" è unica e non può essere moltiplicata per il numero delle ipotetiche consultazioni (seduta 25.02.2010).
- Ove la **pregressa attività stragiudiziale** risulti prevalente ed in parte assorbente rispetto alla successiva attività giudiziale conclusasi con la redazione del solo atto di citazione, reputando remunerabile autonomamente l'attività stragiudiziale, con riguardo alla fase giudiziale si reputano dovuti i soli onorari inerenti la "**redazione dell'atto introduttivo**" non già l'"**esame e studio pratica**", le "**consultazioni**" e la "**ricerca documenti**" in quanto assorbiti dalla precedente attività stragiudiziale (seduta 17.06.2010)
- non è dovuto l'onorario inerente l'**esecuzione mobiliare** ove la richiesta di pignoramento abbia sortito esito infruttuoso (seduta 25.02.2010, 04.03.2010, 03.06.2010)
- appare dovuto, seppure contenuto al minimo, l'**onorario per i processi esecutivi** in caso di **pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa** del terzo pignorato, considerato che :
 - pur ritenendosi il pignoramento presso terzi una fattispecie complessa che si perfeziona con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo ;
 - in forza di quanto previsto dagli artt. 481, 548, 549 e 631 c.p.c. un processo esecutivo deve ritenersi iniziato sin dalla notifica dell'atto di pignoramento ;
 - la Tariffa professionale reputa dovuto l'onorario per il processo esecutivo per il semplice fatto che il medesimo sia venuto ad esistenza;
 - l'onorario presuppone l'espletamento di un'attività intellettuale da valutarsi con riguardo all'intera opera prestata nell'ambito del "processo esecutivo", complessivamente considerato;
 - a differenza che nell'ipotesi di richiesta di pignoramento mobiliare presso il debitore, in cui non ha avuto inizio alcuna esecuzione né è stata posta in essere alcuna attività di carattere intellettuale da parte dell'avvocato in caso di pignoramento negativo/mancato (per l'effetto in tal caso spetteranno solo i relativi diritti), nell'ipotesi di un atto di pignoramento terzi in cui la dichiarazione del terzo risulti negativa fatto per cui ricevuta la relativa comunicazione, non vi sia la necessità neanche di costituirsi in giudizio né di comparire all'udienza, l'attività del professionista meritevole di remunerazione come onorario, seppur minima, vi è stata (seduta 03.06.2010)
- voce unica quella prevista per i **procedimenti in camera di consiglio**, fatto per cui non sono dovuti gli onorari di cui alle voci " studio controversia", "consultazioni", "ricerca docc.", "atto introduttivo", "assistenza udienza" non previste per i menzionati procedimenti (seduta 04.03.2010)
- Con riguardo agli onorari per il **procedimento di adottabilità** deve applicarsi la voce unica prevista per i **procedimenti in camera di consiglio** (seduta 24.06.2010)

a cura del consigliere, avv. Silvio Zicconi

- Con riguardo agli onorari spettanti per una **separazione consensuale** deve applicarsi la voce unica di tariffa prevista. (seduta 26.07.2012)
- l'**istanza di ammissione al passivo e di acquisto immobile ex art.72 L.F.** debbono essere liquidate, quanto all'onorario, con la voce unica prevista per le "**procedura concorsuali**" (seduta 31.05.2010)

ONORARI

Sede Stragiudiziale

- In sede stragiudiziale la voce "**consultazioni orali**" in quanto la relativa voce (punto 1 – A) contempla una prestazione che esaurisce la pratica; la stessa va pertanto esclusa laddove l'incarico abbia avuto un seguito con l'invio di lettere di diffida (seduta 01.04.2010).
- La voce "**pareri orali**", è da reputarsi assorbita nelle attività di assistenza ("**esame e studio pratica**" e **diffide**) anche in considerazione del fatto che l'incarico risulta conferito esclusivamente per l'invio delle diffide senza alcuna richiesta di parere (seduta 01.04.2010)
- L'onorario di cui alla voce "**pareri che esauriscono l'attività**" spetta solo ove l'incarico si concluda ed esaurisca con l'espressione del parere. (seduta 16.12.2010)
- In ipotesi di pratica stragiudiziale di **divisione** sfociata, dopo copiosissima attività, nella redazione di atto di citazione cui segue la rinuncia/revoca del mandato, si reputa che, contrariamente all'ipotesi normale, l'attività stragiudiziale non sia assorbita nella successiva attività giudiziale prestata, in quanto prevalente rispetto ad essa. Essa, pertanto appare meritevole di propria e autonoma remunerazione (seduta 17.06.2010)
- Nel contempo, la stessa, in quanto consistente in attività ulteriore rispetto all' "**esame e studio pratica**" ed alla redazione di "lettere" o di "contratti" ed esplicata nell'arco di un lungo periodo di tempo ed connotata dall'elemento della continuità della relativa consulenza ed assistenza, appare remunerabile applicando la voce unica n.4 della Tabella D - Stragiudiziale della Tariffa (seduta 17.06.2010)
- Ove la pregressa attività stragiudiziale risulti prevalente ed in parte assorbente rispetto alla successiva attività giudiziale conclusasi con la redazione del solo atto di citazione, reputando remunerabile autonomamente la pregressa attività stragiudiziale, con riguardo alla fase giudiziale si reputano dovuti i soli onorari inerenti la "**redazione dell'atto introduttivo**" non già l'"**esame e studio pratica**", le "**consultazioni**" e la "**ricerca documenti**" in quanto assorbiti dalla precedente attività (seduta 17.06.2010).
- Non è suscettibile di opinamento da parte del Consiglio la voce "**spese e trasferta**", non trattandosi di onorario. (seduta 16.12.2010)
Esulano dal parere di congruità del Consiglio né le **spese né l'indennità di trasferta** (seduta 19.05.2011)

ONORARI Sede PENALE

- La richiesta di **quadruplicazione dei massimi**, si è ritenuta ingiustificata alla luce dell'attività svolta tenuto conto delle seguenti considerazioni:
 - *il legale ha assunto la difesa di un solo imputato, peraltro condividendola con un altro difensore, a fronte di un unico addebito di imputazione;*
 - *delle nove udienze alle quali il legale ha partecipato quattro sono state di mero rinvio;*
 - *l'avvocato risulta non avere discusso oralmente la causa;*
 - *l'azione difensiva in udienza si è di fatto concretizzata nell'esame dell'imputato, nel controesame dei testi dedotti dal giudice e nella produzione di una nota difensiva.*

Al contrario, nel citato caso, si è reputato congruo il riconoscimento dei **massimi con un aumento del 50 %** degli stessi, in considerazione del fatto che la causa, benché esauritasi nella sola fase dell'udienza preliminare, ha comunque richiesto un particolare impegno per la complessità dei fatti e le questioni giuridiche trattate. (seduta 08.04.2010)

- E'esclusa la voce "discussione orale" per sua assenza ove il procedimento si è definito con il patteggiamento (seduta 06.05.2010)
- Ove l'**istanza di interrogatorio** sia contenuta in seno alla **memoria ex art. 415 bis c.p.p.**, i due atti processuali debbono comunque reputarsi ontologicamente differenti; essi difatti risultano enunciati separatamente nella tariffa professionale. Pertanto appare corretta la richiesta di compenso separato per ciascuno dei due atti, anche ove contestuali ed inseriti all'interno del medesimo "scritto". (seduta 14.10.2010)
- Le voci indicate nella parcella sottoposta a parere di congruità "partecipazione e ricerca e formazione prova" ed "esame e studio detta" sono state dal Consiglio ex officio sostituite dalla voce in Tariffario "**esercizio di attività difensive: richieste di prove**" fatto per cui gli onorari seppure con la suddetta differente qualificazione sono stati reputati congrui. (seduta 17.02.2011)
- **TARIFFE – APPLICABILITA' DEL 12,5% - RIMBORSO SPESE GENERALI ALLA LUCE DELL'ART.9 d.I. N.1/12 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE DALLA L.N.27/12**
(Rel. Consigliere Segretario, avv. Silvio Zicconi)
 - Vista la nota dell'avv. XXXXXXXXX datata 09.05.2012 con cui il medesimo evidenzia incongruenze nella nota del Presidente del Tribunale del 24.02.2012 in merito alla mancata prevista applicazione del rimborso delle spese forfettarie, che, per altro, non risulterebbero liquidate da alcuni giudici della sezione civile del Tribunale di Sassari in sede di concessione dei decreti ingiuntivi;
 - Vista la nota del Presidente del Tribunale datata 24.02.2012, prot. 64/2012 Int. trasmessa al Consiglio dell'Ordine in data 27.02.2012 (prot.213);
 - Visto l'art.9 D.L. n.1 come convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 2012;
 - Rilevato che, analogamente a quanto fatto da altri Tribunali e Corti d'Appello, la menzionata nota del Presidente del Tribunale di Sassari, risulta essere stata emessa su sollecitazione anche di questo Consiglio, prima della conversione in legge del citato D.L. n.1/12 per ovviare alla mancata previsione di una norma transitoria, introdotta poi in sede di conversione;
 - Rilevato che in virtù della menzionata riforma, ferma l'abrogazione delle tariffe così come le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1, ai sensi dell'art.9 comma 3 del DL n.1/12 come convertito con modificazioni dalla L.n.27/2012, "**Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore**

dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque non oltre il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- Segnalando come la previsione di cui all'art.14 della Tariffa 2004, inerente il rimborso delle spese generali nella misura del 12,5% degli onorari e dei diritti, faccia parte integrante della Tariffa;

È opinione di questo Consiglio che

in virtù della menzionata norma, sino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 dell'art.9 e, comunque sino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, anche il rimborso spese generali di cui al citato art.14 della Tariffa debba essere riconosciuto in sede di liquidazione delle spese giudiziali (decreti ingiuntivi compresi) così come in sede di Patrocinio a Spese dello Stato;

A tal riguardo, ribadendo la indispensabilità di un orientamento uniforme da parte della giurisprudenza locale sul punto, si trasmetta il presente parere al Presidente del Tribunale per quanto di competenza.

Si comunichi e si pubblichi sul sito.

(parere fornito nella seduta del 17.05.2012)